

# Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra

Disegno

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare mutui a interesse zero alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.

<sup>2</sup> La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.

## **Art. 2**

La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire:

- a. le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);
- b. i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

## **Art. 3**

Sono abrogati:

- a. il decreto federale del 21 giugno 1996<sup>2</sup> concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);
- b. il decreto federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

## **Art. 4**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2000 393  
<sup>2</sup> RU 1996 2682  
<sup>3</sup> RU 1998 1460